

# **LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

a cura del dott. Fabio De Palo

# **GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**LA LEGGE CONFERISCE LORO  
UN RUOLO ASSOLUTAMENTE  
CENTRALE NELLE PROCEDURE**

**IN DATA 27.01.2015 E' STATO  
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE  
N.202/2014 CHE STABILISCE MODALITA' E  
CONDIZIONI IN BASE A CUI GLI O.C.C.  
POSSONO LEGITTIMAMENTE OPERARE**

**GLI O.C.C. DEVONO ESSERE  
ISCRITTI IN APPOSITO  
REGISTRO TENUTO PRESSO IL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

# SOGGETTI LEGITTIMATI

**ENTI PUBBLICI** dotati di adeguati requisiti d'indipendenza e professionalità determinati dal regolamento ministeriale (iscrivibili nel registro previa valutazione di tali requisiti)

**ORGANISMI DI CONCILIAZIONE** costituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (iscritti "di diritto")

**SEGRETARIATO SOCIALE** costituito ex art.22, comma 4, lett. A, L.328/2000 (iscritti "di diritto")

**ORDINI PROFESSIONALI** degli avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai (iscritti "di diritto")

**SOGGETTI PRIVATI** professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 358 del nuovo Codice per la nomina agli incarichi nelle procedure (individuati, ove possibile, tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi istituito dal decreto ministeriale)

# I COMPITI DEGLI O.C.C.

**AUSILIO DEL DEBITORE** nella predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, con assunzione di ogni opportuna iniziativa funzionale a tale attività

**VALUTAZIONI** e **ATTESTAZIONI** di vario contenuto (sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla veridicità dei dati, sul valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto delle cause di prelazione ai fini della relativa degradazione, sulla capienza del bene oggetto di mutuo ipotecario ai fini del rimborso del debito residuo alle scadenze convenute nel concordato minore, sulla convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria)

**VIGILANZA** sull'esatto adempimento del piano con **SEGNALAZIONI** al giudice su eventuali atti in frode compiuti dal debitore o su altre condotte tali da legittimare la revoca dell'omologazione

**RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTA'** insorte nella fase di esecuzione

**ADEMPIMENTI PROCEDURALI** (ricezione del voto e di eventuali contestazioni dei creditori, pubblicità e comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti)

**SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI LIQUIDATORE** nella procedura di liquidazione controllata del patrimonio

# IL REGOLAMENTO MINISTERIALE (D.M.202/2014)

**REGISTRO DEGLI ORGANISMI** istituito presso il Ministero di Giustizia e articolato in due sezioni (sez. A per gli organismi **iscritti di diritto**; sez. B per gli organismi, **iscritti a domanda**, costituiti da Comuni, Province, città metropolitane, Regioni e Università pubbliche)

Il **RESPONSABILE DEL REGISTRO** valuta, ai fini dell'iscrizione dell'organismo, la sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento

Il responsabile del registro verifica inoltre la sussistenza in capo ai **GESTORI DELLA CRISI** – iscritti in appositi elenchi contenuti in entrambe le sezioni - dei requisiti di **qualificazione professionale** e di **onorabilità** previsti dal regolamento

Il **REFERENTE** dell'organismo procede, nell'ambito dell'elenco istituito al suo interno, alla **nomina** del gestore della crisi

Il referente deve attestare l'**insussistenza di un conflitto di interessi** tra organismo e procedura

## IL REGOLAMENTO MINISTERIALE (D.M.202/2014) - segue

Il gestore della crisi è tenuto all'**obbligo di riservatezza** ed alla sottoscrizione di una **dichiarazione di indipendenza**

Il **compenso** spettante all'organismo – nel caso in cui l'incarico provenga dal debitore – è innanzitutto rimesso all'**accordo** con lo stesso debitore


In mancanza di accordo, e nei casi di **nomina giudiziale** dell'organismo, si applica la disciplina regolamentare

Si richiamano nella sostanza i criteri di calcolo previsti dal **D.M. 25/01/2012 n.30**, con una **riduzione** in misura compresa tra il 15% e il 40% e la previsione comunque di un **limite massimo** (calcolato percentualmente sull'ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori)

# LE DIRETTRICI DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO (ART. 9)

- ESPRESSA INCLUSIONE - FRA I POSSIBILI BENEFICIARI - DEI *SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI*
- COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI *PIÙ MEMBRI SOVRAINDEBITATI DELLA STESSA FAMIGLIA*
- DISCIPLINA SPECIFICA PER LE «SOLUZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA *CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ* SVOLTA DAL DEBITORE» E PER LA LORO EVENTUALE CONVERSIONE NELLE SOLUZIONI LIQUIDATORIE
- POSSIBILE ESDEBITAZIONE – UNA SOLA VOLTA- PER IL *DEBITORE MERITEVOLE CHE NON SIA IN GRADO DI OFFRIRE AI CREDITORI ALCUNA UTILITÀ, DIRETTA O INDIRETTA, NEMMENO FUTURA*
- POSSIBILE RISTRUTTURAZIONE – NEL PIANO DEL CONSUMATORE – DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO
- PRECLUSIONE NELL'ACCESSO ALLE PROCEDURE PER I SOLI SOGGETTI *GIÀ ESDEBITATI* NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DOMANDA (O CHE ABBIANO COMUNQUE BENEFICIATO DELL'ESDEBITAZIONE PER DUE VOLTE, OVVERO NEI CASI DI FRODE ACCERTATA)
- INTRODUZIONE DI *MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO* SIMILI A QUELLE PREVISTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO
- RICONOSCIMENTO DELL'INIZIATIVA PER L'APERTURA DELLE SOLUZIONI LIQUIDATORIE AI CREDITORI ED ANCHE AL *PUBBLICO MINISTERO*
- BENEFICIO DELL'ESDEBITAZIONE ANCHE IN FAVORE DELLE *PERSONE GIURIDICHE*
- PREVISIONE DI *MISURE SANZIONATORIE A CARICO DEL CREDITORE* CHE ABBAIA COLPEVOLMENTE CONTRIBUITO AD AGGRAVARE LA SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO
- ATTRIBUZIONE ANCHE AI CREDITORI ED AL *PUBBLICO MINISTERO* – NEI CASI DI FRODE O INADEMPIMENTO - DELL'INIZIATIVA PER LA CONVERSIONE DELLE PROCEDURE CONCORDATE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA

# LE NUOVE PROCEDURE





# LA NUOVA DEFINIZIONE DEL «SOVRAINDEBITAMENTO»



**TOTALE EQUIPARAZIONE ALLO STATO DI CRISI O DI  
INSOLVENZA DEL DEBITORE COMMERCIALE**

**CRISI** COME «STATO DEL DEBITORE CHE RENDE PROBABILE  
L'INSOLVENZA E CHE SI MANIFESTA CON L'INADEGUATEZZA  
DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI A FAR FRONTE ALLE  
OBBLIGAZIONI NEI SUCCESSIVI DODICI MESI»

**INSOLVENZA** COME «STATO DEL DEBITORE CHE SI  
MANIFESTA CON INADEMPIMENTI O ALTRI FATTI ESTERIORI, I  
QUALI DIMOSTRINO CHE IL DEBITORE NON E' PIU' IN GRADO  
DI SODDISFARE REGOLARMENTE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI»

## **IL CONCORDATO MINORE**

**LA SUA DICHIARATA NATURA DI PROCEDURA  
CONCORSUALE RICONDUCIBILE AL GENUS DEL  
«CONCORDATO PREVENTIVO» COMPORTA UN  
ESPRESSO RINVIO PRELIMINARE ALLA DISCIPLINA  
DETTATA DAL LEGISLATORE PER TALE PROCEDURA  
MAGGIORE NEI LIMITI DI COMPATIBILITA'**

# PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

QUALSIASI DEBITORE NON ASSOGGETTABILE ALLA LIQUIDAZIONE  
GIUDIZIALE OVVERO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA O  
AD ALTRE PROCEDURE LIQUIDATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE O  
DA LEGGI SPECIALI PER IL CASO DI CRISI O INSOLVENZA



- IMPRENDITORI COMMERCIALI SOTTO LE SOGLIE DIMENSIONALI EX ART. 2, LETT. D
- IMPRENDITORI INDIVIDUALI NON PIU' FALLIBILI PER DECORSO DELL'ANNO EX ART. 33
- IMPRENDITORI AGRICOLI
- SOCIETA' SEMPLICE (IN QUANTO NON ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE)
- PROFESSIONISTI (ANCHE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O IN SOCIETA')
- ASSOCIAZIONI
- FONDAZIONI
- "START-UP INNOVATIVE" PREVISTE DAL D.L.179/2012 (PER I PRIMI CINQUE ANNI DALLA LORO COSTITUZIONE)

ESPRESSA ESCLUSIONE DEL  
CONSUMATORE (ART. 74, PRIMO COMMA)  
E DEGLI ENTI PUBBLICI (ART. 1, COMMA 1)

**PRESUPPOSTO  
OGGETTIVO  
(SOVRAINDEBITAMENTO)**

**TOTALE EQUIPARAZIONE  
ALLO STATO DI CRISI O  
D'INSOLVENZA DEL  
DEBITORE COMMERCIALE**

## CAUSE D'INAMMISSIBILITA'

- CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA (BILANCI, SCRITTURE CONTABILI E FISCALI OBBLIGATORIE, DICHIARAZIONI REDDITI, CON RIFERIMENTO ALL'ULTIMO TRIENNIO; RELAZIONE AGGIORNATA SU SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA; ELENCO CREDITORI CON RISPETTIVE CAUSE DI PRELAZIONE; ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUINQUENNIO; DOCUMENTAZIONE RELATIVA A STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE DEL DEBITORE E DELLA FAMIGLIA, CON INDICAZIONE DEL FABBISOGNO PER IL SUO MANTENIMENTO )
- SUPERAMENTO SOGLIE DIMENSIONALI
- ESDEBITAZIONE GIA' OTTENUTA NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI ALLA DOMANDA
- FRUIZIONE DI ALTRE DUE PRECEDENTI ESDEBITAZIONI
- COMMISSIONE DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

# PROPOSTA

## PRINCIPIO DI ATIPICITA'



**La ristrutturazione dei debiti e la connessa soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi modalità**

LA PROPOSTA DEVE CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE OVVERO, IN CASO CONTRARIO, DEVE PREVEDERE L'APPORTO DI **RISORSE ESTERNE CHE AUMENTINO IN MISURA APPREZZABILE LA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI** (NON PREVISTA UNA SOGLIA MINIMA) E PUO' INOLTRE PREVEDERE UNA SUDDIVISIONE **FACOLTATIVA** DEI CREDITORI IN **CLASSI (OBBLIGATORIE SOLO PER I CREDITORI TITOLARI DI GARANZIE PRESTATE DA TERZI)**

**SOPPRESSO IL DIVIETO DI FALCIDIA DI IVA E RITENUTE (NORMA GIA' IN VIGORE EX DL 137/2020 CONVERTITO CON L. 176/2020) E INTRODOTTA UNA DISCIPLINA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI, IVI COMPRESI QUELLI TRIBUTARI, LA CUI FALCIDIA DIVENTA INDISTINTAMENTE AMMISSIBILE «ALLORCHE' NE SIA ASSICURATO IL PAGAMENTO IN MISURA NON INFERIORE A QUELLA REALIZZABILE, IN RAGIONE DELLA COLLOCAZIONE PREFERENZIALE SUL RICAVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE, AVUTO RIGUARDO AL VALORE DI MERCATO ATTRIBUIBILE AI BENI O DIRITTI SUI QUALI INSISTE LA CAUSA DI PRELAZIONE» COME ATTESTATO DALL'OCC**

**PIANO**

**NOMINA DELL'ATTESTATORE  
SEMPRE FACOLTATIVA**

**SINDACATO GIUDIZIALE  
SULLA FATTIBILITA'  
ECONOMICA**

# LE PECULIARITA' DELLA PROPOSTA NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA CONTINUITA' AZIENDALE

VIENE AMMESSO IL RIMBORSO ALLA SCADENZA CONVENUTA DELLE RATE A SCADERE DEL CONTRATTO DI MUTUO CON **GARANZIA REALE GRAVANTE SU BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA** SE IL DEBITORE, ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO, ABBIA ADEMPIUTO LE PROPRIE OBBLIGAZIONI O SE IL GIUDICE LO AUTORIZZI AL PAGAMENTO DEL DEBITO PER CAPITALE ED INTERESSI SCADUTO A TALE DATA (IN TAL CASO, L'OCC DEVE ATTESTARE CHE IL CREDITO GARANTITO POTREBBE ESSERE SODDISFATTO INTEGRALMENTE CON IL RICAVALO DELLA LIQUIDAZIONE DEL BENE EFFETTUATA A VALORE DI MERCATO E CHE IL RIMBORSO DELLE RATE A SCADERE NON LEDE I DIRITTI DEGLI ALTRI CREDITORI)

MANCA UNA DISCIPLINA  
ESPRESSA SULLA MORATORIA  
PER IL PAGAMENTO DEI  
CREDITORI PRIVILEGIATI  
CAPIENTI (NEL CASO IN CUI  
NON SIA PREVISTA LA  
LIQUIDAZIONE DEI BENI  
OGGETTO DELLA GARANZIA)

NON E' NECESSARIO  
L'APPORTO DI RISORSE  
ESTERNE



# PROCEDIMENTO (1)

DEPOSITO DELLA PROPOSTA TRAMITE OCC O, IN MANCANZA, TRAMITE UN PROFESSIONISTA IN POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 358 NOMINATO DAL GIUDICE, OVE POSSIBILE, FRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI GESTORI CON RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL DEBITORE HA IL CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI (CHE SI PRESUME COINCIDENTE CON LA SEDE LEGALE O LA RESIDENZA/DOMICILIO)  
**NECESSARIA COMUNQUE L'ASSISTENZA TECNICA DI UN DIFENSORE**



il deposito comporta la  
**sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali**  
(salva l'ipotesi di crediti assistiti da garanzie reali)



**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC** DEPUTATA A INDICARE LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELLA FASE GENETICA, LE CAUSE DELLA SOPRAGGIUNTA INSOLVENZA E GLI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI, NONCHE' A VALUTARE LA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E LA **CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA** (OLTRE CHE DEPUTATA A SPECIFICARE I COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA, LA PERCENTUALE, LE MODALITA' E I TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI, ED I CRITERI ADOTTATI NELL'EVENTUALE FORMAZIONE DELLE CLASSI)



L'OCC DEVE ANCHE SPECIFICARE SE IL SOGGETTO FINANZIATORE ABBA TENUTO CONTO DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE IN QUANTO IL CREDITORE CHE ABBA COLPEVOLMENTE DETERMINATO O AGGRAVATO LA SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO NON POTRA' PRESENTARE OPPOSIZIONE IN SEDE DI OMOLOGA PER CONTESTARE LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

# PROCEDIMENTO (2)

## DECRETO D'APERTURA (NON FISSA ALCUNA UDIENZA)

DEVE ESSERE PUBBLICATO MEDIANTE INSERIMENTO IN APPOSITA AREA DEL SITO WEB DEL TRIBUNALE O DEL MINISTERO E NEL R. I. (SE IL DEBITORE SVOLGE ATTIVITA' D'IMPRESA)

VIENE PREVISTA UN'AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE – FRA AMMISSIONE ED OMOLOGA – **PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE** (PENA LA LORO INEFFICACIA)

DEVE ESSERE TRASCRITTO OVE IL PIANO PREVEDA LA CESSIONE O L'AFFIDAMENTO A TERZI DI BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI

ASSEGNA AI CREDITORI UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI PER LA TRASMISSIONE A MEZZO PEC DEL VOTO E DELLE EVENTUALI CONTESTAZIONI ALL'OCC

DISPONE SU ISTANZA DEL DEBITORE LE MISURE PROTETTIVE DEL SUO PATRIMONIO (CHE SARANNO DICHIARATE INEFFICACI NEL CASO DI RIGETTO DELL'OMOLOGA)

# APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

IL CONSENSO DEI CREDITORI ALLA PROPOSTA DEVE GIUNGERE ALL'O.C.C. NEL TERMINE FISSATO DAL DECRETO E PROVENIRE DAI CREDITORI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL **CINQUANTA PER CENTO** DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA DEBITORIA (NEL CASO DI CLASSI, NECESSARIA ANCHE LA MAGGIORANZA NEL MAGGIOR NUMERO DI CLASSI E, NEL CASO DI UNICO CREDITORE MAGGIORITARIO, NECESSARIA ANCHE LA MAGGIORANZA PER TESTE)

MANTIENE VIGENZA IL MECCANISMO DI VOTO DEL **SILENZIO ASSENSO** E VIENE INTRODOTTA UNA DISCIPLINA ESPRESSA SULL'**ESCLUSIONE DAL VOTO** DI QUANTI SI TROVINO IN SITUAZIONE, ACCERTATA O PRESUNTA, DI **CONFLITTO D'INTERESSI**

I CREDITORI PRELATIZI DI CUI SIA PREVISTO L'INTEGRALE PAGAMENTO NON SONO COMPUTATI PER IL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E NON VOTANO, SALVO RINUNZIA ALLA PRELAZIONE

I CREDITORI PRELATIZI SODDISFATTI PARZIALMENTE SONO EQUIPARATI AI CHIROGRAFARI PER LA PARTE RESIDUA DEL CREDITO

IL CONCORDATO DELLA SOCIETA' PRODUCE INDEROGABILMENTE I SUOI EFFETTI ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, SALVO PATTO CONTRARIO

IL CONCORDATO NON PREGIUDICA I DIRITTI DEI CREDITORI NEI CONFRONTI DEI COOBLIGATI, FIDEIUSSORI DEL DEBITORE E OBBLIGATI IN VIA DI REGRESSO (SALVO DIVERSA PATTUIZIONE)

# OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

L'O.C.C. TRASMETTE AL GIUDICE MEDIANTE RELAZIONE L'ESITO DELLA VOTAZIONE E LE EVENTUALI CONTESTAZIONI

IL GIUDICE VALUTA ANCHE D'UFFICIO L'AMMISSIBILITA' GIURIDICA E LA FATTIBILITA' DEL PIANO, VERIFICA IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA E RISOLVE LE EVENTUALI CONTESTAZIONI DEI CREDITORI

L'OMOLOGA VIENE PRONUNZIATA CON **SENTENZA** (PUBBLICIZZATA CON FORME ADEGUATE ED EVENTUALMENTE TRASCRITTA) E COMPORTA LA CONTESTUALE DECLARATORIA DI **CHIUSURA DELLA PROCEDURA**

LA CONTESTAZIONE SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA NON OSTA ALL'OMOLOGA OVE IL GIUDICE RITENGA CHE IL CREDITO DELL'OPPOSITOR POSSA ESSERE SODDISFATTO DALL'ESECUZIONE DEL PIANO IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

**LA MANCATA ADESIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – ANCHE QUANDO IMPEDISCA IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORANZA NECESSARIA – NON OSTA ALL'OMOLOGA SE LA PROPOSTA DI SODDISFACIMENTO DI TALE AMMINISTRAZIONE SIA COMUNQUE CONVENIENTE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ANCHE SULLA BASE DELLE SPECIFICHE RISULTANZE SUL PUNTO EMERGENTI DALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC)**

IL RIGETTO DELL'OMOLOGA VIENE PRONUNZIATO CON DECRETO (RECLAMABILE) E PUO' COMPORTARE L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU ISTANZA DEL DEBITORE (O ANCHE DEI CREDITORI OVVERO DEL PM NEI CASI DI FRODE ACCERTATA)

# ESECUZIONE DEL CONCORDATO

LE VENDITE E LE CESSIONI PREVISTE DAL PIANO **COMPETONO AL DEBITORE** CHE PROVVEDE MEDIANTE **PROCEDURE COMPETITIVE**, SULLA BASE DI **STIME** E DI ADEGUATE **FORME DI PUBBLICITA'**, CON LA VIGILANZA E LA COLLABORAZIONE DELL'OCC

**L'O.C.C. VIGILA** SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO, RISOLVE LE DIFFICOLTA' EVENTUALMENTE INSORTE, RIFERISCE OGNI SEI MESI AL GIUDICE SULLO STATO DELL'ESECUZIONE, PRESENTA AL TERMINE **UNA RELAZIONE FINALE**

AL GIUDICE RESIDUANO LE SEGUENTI COMPETENZE

- DECIDE SULLE SOLE CONTESTAZIONI CHE GLI VENGANO EVENTUALMENTE SOTTOPOSTE DALL'OCC
- AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLE SOMME E ORDINA LA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI SUI BENI CEDUTI IN ESECUZIONE DEL PIANO
- LIQUIDA IL COMPENSO DELL'OCC AL TERMINE DELL'INTEGRALE E CORRETTA ESECUZIONE (TENUTO CONTO DI QUANTO EVENTUALMENTE CONVENUTO CON IL DEBITORE)
- INDICA GLI ATTI EVENTUALMENTE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO E, NEL CASO DI INADEMPIMENTO NEL TERMINE FISSATO, REVOCA L'OMOLOGAZIONE

# REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

NEL CASO IN CUI SIA “STATO DOLOSAMENTE O CON COLPA GRAVE AUMENTATO O DIMINUITO IL PASSIVO, OVVERO SOTTRATTA O DISSIMULATA UNA PARTE RILEVANTE DELL'ATTIVO OVVERO SIMULATE ATTIVITA' INESISTENTI O SE RISULTANO ALTRI ATTI DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI”, OVVERO NEL CASO «DI MANCATA ESECUZIONE INTEGRALE DEL PIANO O QUALORA IL PIANO SIA DIVENUTO INATTUABILE E NON SIA POSSIBILE MODIFICARLO»)

TERMINE DECADENZIALE DI SEI MESI DALLA  
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE

INIZIATIVA D'UFFICIO, DEI CREDITORI, DEL PM O DI QUALUNQUE ALTRO INTERESSATO

CONTRADDITTORIO COL DEBITORE

SENTENZA RECLAMABILE

CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA (SU ISTANZA DEL DEBITORE O ANCHE DEI CREDITORI E DEL PM IN CASO DI ATTI IN FRODE O INADEMPIMENTO)

# PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

## ELEMENTI STRUTTURALI

- PROCEDURA SEMPLIFICATA **NON RICONDUCIBILE ALLA FIGURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO E RISERVATA AL SOLO CONSUMATORE** QUALE «PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA»
- ESPRESSA ASSIMILAZIONE AL DEBITORE CONSUMATORE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE PER I DEBITI ESTRANEI A QUELLI SOCIALI
- PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL **SOVRAINDEBITAMENTO**
- **PROPOSTA AI CREDITORI E PIANO** PER STABILIRE COME SI INTENDE ADEMPIERE ALLA PROPOSTA
- ESCLUSO IL VOTO DEI CREDITORI

**PRESUPPOSTO D'AMMISSIBILITA'  
DELLA MERITEVOLEZZA**

- ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE NELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
- ASSENZA DI ALTRA ESDEBITAZIONE NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI ALLA DOMANDA
- MANCATA FRUIZIONE COMUNQUE DI ALTRE DUE PRECEDENTI ESDEBITAZIONI



# PROPOSTA

- **CONTENUTO ATIPICO** CHE PUO' PREVEDERE IL SODDISFACIMENTO PARZIALE DEI CREDITI IN QUALSIASI FORMA ED EVENTUALI TRATTAMENTI DIFFERENZIATI (SENZA FORMAZIONE DI CLASSI)
- AMMESSA LA FALCIDIA E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, DEL TFR O DELLA PENSIONE AMMESSA LA FALCIDIA DI TUTTI I CREDITI PRELATIZI ALLE STESSA CONDIZIONI PREVISTE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO (ATTESTAZIONE SULL'INCAPIENZA A CURA DELL'OCC)
- AMMESSO IL RIMBORSO ALLE DATE PATTUITE DELLE RATE A SCADERE DEL MUTUO GARANTITO DA IPOTECA ISCRITTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE

- **NOMINA DELL'ATTESTATORE SULLA FATTIBILITA' SEMPRE FACOLTATIVA**
- **RELAZIONE DELL'OCC SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, SULLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, SULLE RAGIONI DELLA SUA INCAPACITA' DI ADEMPIERLE, SUI COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA E SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (ELENCO CREDITORI; CONSISTENZA E COMPOSIZIONE PATRIMONIO; ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUINQUENNIO; DICHIARAZIONI REDDITI ULTIMO TRIENNIO; STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ALTRE ENTRATE DEL DEBITORE E SUO NUCLEO FAMILIARE, CON INDICAZIONE FABBISOGNO FAMILIARE)**
- **L'OCC DEVE ANCHE SPECIFICARE SE IL SOGGETTO FINANZIATORE NEL CONCEDERE IL PRESTITO ABBIA TENUTO CONTO DEL **MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE** IN QUANTO IL CREDITORE CHE ABBIA OMESSO TALE VALUTAZIONE, O ABBIA COMUNQUE COLPEVOLMENTE DETERMINATO O AGGRAVATO L'INDEBITAMENTO, NON PUO' PRESENTARE OPPOSIZIONE O RECLAMO IN SEDE D'OMOLOGA PER CONTESTARE LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA**

## PROCEDIMENTO (1)

- ESCLUSA LA NECESSITA DELL'ASSISTENZA TECNICA DI UN DIFENSORE
- DISCIPLINA ESPRESSA PROCEDURE FAMILIARI (UNICO PIANO; DISTINZIONE MASSE ATTIVE E PASSIVE; COORDINAMENTO PROCEDURE AD OPERA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO; RIPARTIZIONE COMPENSO OCC FRA I MEMBRI FAMILIARI IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI DEBITI)
- PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMITE OCC COSTITUITO NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO (IN MANCANZA, TRAMITE UN PROFESSIONISTA IN POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 358 NOMINATO DAL GIUDICE, OVE POSSIBILE, FRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI)
- IL DEPOSITO COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI LEGALI E CONVENZIONALI (SALVA L'IPOTESI DI CREDITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI)
- ISTANZA DEBITORE PER BENEFICIO MISURE PROTETTIVE: DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI, SOSPENSIONE SINGOLI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PREGIUDIZIEVOLI PER FATTIBILITA' PIANO, ULTERIORI MISURE IDONEE A CONSERVARE L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO (IVI COMPRESO IL DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI)

## PROCEDIMENTO (2)

- **DECRETO D'AMMISSIONE** CON PUBBLICAZIONE DI PROPOSTA E PIANO (IN APPOSITA AREA DEL SITO WEB DEL TRIBUNALE O DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) E CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ENTRO 30 GG. A TUTTI I CREDITORI (A CURA DELL'OCC)
- OSSERVAZIONI DEI CREDITORI ENTRO 20 GG. DA INVIARE PRESSO L'INDIRIZZO PEC DELL'OCC
- EVENTUALE PROPOSTA OCC AL GIUDICE PER MODIFICHE AL PIANO RITENUTE NECESSARIE
- **SENTENZA OMOLOGA** (SENZA PREVENTIVA UDIENZA E CON VALUTAZIONE ANCHE OFFICIOSA SU AMMISSIBILITA' GIURIDICA E FATTIBILITA' DEL PIANO) COMUNICATA AI CREDITORI E PUBBLICATA CON LE STESSA MODALITA' DEL DECRETO D'AMMISSIONE
- LA CONTESTAZIONE SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA NON IMPEDISCE L'OMOLOGA OVE IL GIUDICE RITENGA COMUNQUE CHE «IL CREDITO DELL'OPPONENTE POSSA ESSERE SODDISFATTO DALL'ESECUZIONE DEL PIANO IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA»
- **DECRETO RIGETTO** COMPORTANTE INEFFICACIA MISURE PROTETTIVE E CONTESTUALE APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SU ISTANZA DEL DEBITORE (O ANCHE DI CREDITORI E PM NEI CASI DI FRODE ACCERTATA)

# ESECUZIONE DEL PIANO

LE VENDITE E LE CESSIONI PREVISTE DAL PIANO **COMPETONO AL DEBITORE** CHE PROVVEDE MEDIANTE **PROCEDURE COMPETITIVE**, SULLA BASE DI **STIME CONDIVISE** CON L'OCC E DI ADEGUATE **FORME DI PUBBLICITA'**, CON LA VIGILANZA E LA COLLABORAZIONE DELL'OCC

**L'O.C.C. VIGILA** SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DEL PIANO, RISOLVE LE DIFFICOLTA' EVENTUALMENTE INSORTE, RIFERISCE OGNI SEI MESI AL GIUDICE SULLO STATO DELL'ESECUZIONE, PRESENTA AL TERMINE **UNA RELAZIONE FINALE**

AL GIUDICE RESIDUANO LE SEGUENTI COMPETENZE

- DECIDE SULLE SOLE CONTESTAZIONI CHE GLI VENGANO EVENTUALMENTE SOTTOPOSTE DALL'OCC
- AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLE SOMME E ORDINA LA CANCELLAZIONE DEI VINCOLI SUI BENI CEDUTI IN ESECUZIONE DEL PIANO
- LIQUIDA IL COMPENSO DELL'OCC AL TERMINE DELL'INTEGRALE E CORRETTA ESECUZIONE (TENUTO CONTO DI QUANTO EVENTUALMENTE CONVENUTO CON IL DEBITORE)
- INDICA GLI ATTI EVENTUALMENTE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO E, NEL CASO DI INADEMPIMENTO NEL TERMINE FISSATO, REVOCA L'OMOLOGAZIONE

# REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

- NEL CASO IN CUI SIA “STATO DOLOSAMENTE O CON COLPA GRAVE AUMENTATO O DIMINUITO IL PASSIVO, OVVERO SOTTRATTA O DISSIMULATA UNA PARTE RILEVANTE DELL'ATTIVO OVVERO SIMULATE ATTIVITA' INESISTENTI O SE RISULTANO ALTRI ATTI DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI”;
- NEL CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL PIANO O QUALORA ESSO SIA DIVENTATO INATTUABILE E NON SIA POSSIBILE MODIFICARLO

**TERMINE DECADENZIALE DI SEI MESI DALLA  
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE**

**INIZIATIVA D'UFFICIO, DEI CREDITORI, DEL PM O DI QUALUNQUE ALTRO INTERESSATO**

**CONTRADDITTORIO COL DEBITORE**

**SENTENZA RECLAMABILE**

**CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA (SU ISTANZA DEL DEBITORE O ANCHE DEI CREDITORI E DEL PM IN CASO DI ATTI IN FRODE O INADEMPIMENTO)**

# LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ULTERIORE STRUMENTO PER SOLUZIONE CRISI DEL  
SOGGETTO IN STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

## CARATTERISTICHE GENERALI

- E' UN PROCEDIMENTO ESECUTIVO CONCURSUALE SEMPLIFICATO MODELLATO SULLA DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- LA SUA ATTIVAZIONE VIENE OGGI CONCESSA NON SOLO ALLO STESSO DEBITORE MA ANCHE AI CREDITORI (NON PIU' ANCHE AL P.M.)
- RIGUARDA NECESSARIAMENTE **TUTTO IL PATRIMONIO DEL DEBITORE** (ESCLUSI I BENI PREVISTI NELL'ART. 268, COMMA 4)
- LA DISCIPLINA LEGALE PREVEDE CINQUE FASI: **APERTURA, ACCERTAMENTO DEL PASSIVO, LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO, RIPARTO DELL'ATTIVO, CHIUSURA**

## L'APERTURA (1)

- LA LEGITTIMAZIONE PER L'ACCESSO VOLONTARIO ALLA PROCEDURA SPETTA AGLI STESSI DEBITORI CHE ABBIANO ACCESSO ALLE ALTRE DUE PROCEDURE GIA' ANALIZZATE (E DUNQUE ANCHE AL CONSUMATORE) VENENDO ESPRESSAMENTE ESCLUSA LA NECESSITA' DELLA DIFESA TECNICA (SURROGATA DALL'ASSISTENZA DELL'OCC)
- LA LEGITTIMAZIONE DEI CREDITORI SUSSISTE IN **OGNI CASO D'INSOLVENZA** (ANCHE SE PENDANO PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI)
- **«NON SI FA LUOGO ALL'APERTURA...SE L'AMMONTARE DEI DEBITI SCADUTI E NON PAGATI RISULTANTI DALL'ISTRUTTORIA E' INFERIORE A EURO CINQUANTAMILA»**
- **NEL CASO DI DOMANDA PROPOSTA DAI CREDITORI NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA FISICA NON SI FA LUOGO ALL'APERTURA «SE L'OCC, SU RICHIESTA DEL DEBITORE, ATTESTA CHE NON E' POSSIBILE ACQUISIRE ATTIVO DA DISTRIBUIRE AI CREDITORI NEPPURE MEDIANTE L'ESERCIZIO DI AZIONI GIUDIZIARIE»**
- NEL CASO DI LIQUIDAZIONE RICHIESTA DAI CREDITORI, LA DOMANDA DEL DEBITORE PER L'ACCESSO ALLE ALTRE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO COMPORTA LA NECESSARIA CONCESSIONE DI UN TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA (NELLA CUI PENDENZA NON PUO' ESSERE APERTA LA LIQUIDAZIONE)
- IN CASO DI ACCESSO VOLONTARIO DEL DEBITORE L'ART. 269 PREVEDE L'ALLEGAZIONE DI UNA **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C.** DEPUTATA A VALUTARE LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE (NON MEGLIO SPECIFICATA DAL LEGISLATORE) DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA E AD ILLUSTRARE LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STESSO DEBITORE



## L'APERTURA (2)

- IL DEPOSITO DELLA DOMANDA COMPORTA LA **SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI** FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA
- IL PROCEDIMENTO VIENE DEFINITO CON **SENTENZA** DEL TRIBUNALE, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, CHE NOMINA IL **GIUDICE DELEGATO** ALLA PROCEDURA E UN **LIQUIDATORE** (LA CUI SCELTA, IN CASO D'INIZIATIVA VOLONTARIA, DEVE TENDENZIALMENTE RICADERE SULLO STESSO GESTORE DELLA CRISI GIA' NOMINATO AB ORIGINE PER L'ASSISTENZA DEL DEBITORE)
- LA SENTENZA FISSA DIRETTAMENTE IL TERMINE PERENTORIO (NON SUPERIORE A 60 GG.) PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AMMISSIONE AL PASSIVO, DI RESTITUZIONE O RIVENDICA DEI BENI OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
- LA SENTENZA DEVE ESSERE PUBBLICATA NEL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE O DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE (OVE IL DEBITORE SVOLGA ATTIVITA' D'IMPRESA)
- LA SENTENZA PRODUCE I SUOI EFFETTI ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

# **EFFETTI DELL'APERTURA**

**DIVIETO PER I CREDITORI DI PROPORRE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI ED AZIONI CAUTELARI SUI BENI COMPRESI NELLA PROCEDURA (ANCHE PER CREDITI MATURATI NEL CORSO DELLA STESSA)**

**IL DEBITORE PERDE LA CAPACITA' PROCESSUALE RIGUARDO AI RAPPORTI PATRIMONIALI E L'APERTURA DETERMINA LA CONSEGUENTE INTERRUZIONE DEI GIUDIZI PENDENTI (CON POSSIBILE SUBENTRO DEL LIQUIDATORE)**

**L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PENDENTI RIMANE SOSPESA FINO A QUANDO IL LIQUIDATORE NON DICHIARI DI SUBENTRARE OVVERO DI SCIOGLERSI DAL CONTRATTO, CON FACOLTA' DA PARTE DEL CONTRAENTE IN BONIS DI MESSA IN MORA DEL LIQUIDATORE AI FINI DELLA SCELTA**

**I CREDITORI CON CAUSA O TITOLO POSTERIORE AL MOMENTO DELLA PUBBLICITA' DELLA SENTENZA NON POSSONO PROCEDERE ESECUTIVAMENTE SUI BENI OGGETTO DI LIQUIDAZIONE**

# ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

- IL LIQUIDATORE NOTIFICA LA SENTENZA AI CREDITORI E AI TITOLARI DI DIRITTI SUI BENI OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE
- LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SI EFFETTUA SENZA NECESSITA' DI UNA DIFESA TECNICA MEDIANTE RICORSO DA TRASMETTERE AL LIQUIDATORE A MEZZO PEC NEL TERMINE FISSATO NELLA SENTENZA (PROROGABILE DI TRENTA GIORNI)
- IL LIQUIDATORE PREDISPONE QUINDI UN **PROGETTO DI STATO PASSIVO** E LO COMUNICA AI CREDITORI PRESSO L'INDIRIZZO PEC INDICATO NELLA DOMANDA OVVERO MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA
- NE CONSEGUE LA RELATIVA **FORMAZIONE** CHE PUO' AVVENIRE SUBITO **DE PLANO** AD OPERA DELLO STESSO LIQUIDATORE OVE MANCHINO OSSERVAZIONI OPPURE, NEL CASO CONTRARIO, A SEGUITO DI UN NUOVO PROGETTO COMUNICATO AI CREDITORI CHE CONDUCA AL SUPERAMENTO DELLE CONTESTAZIONI
- IL LIQUIDATORE, OVE PERMANGA IL CONTRASTO CON I CREDITORI, INVESTE INFINE IL GIUDICE DELEGATO PER RISOLVERE LE CONTESTAZIONI E PROVVEDERE COSI' ALLA **FORMAZIONE DEFINITIVA DELLO STATO PASSIVO** MEDIANTE UN PROCEDIMENTO CONTENZIOSO DEFORMALIZZATO IN CUI E' NECESSARIA LA DIFESA TECNICA DELLA PARTE E CHE VIENE DEFINITO CON DECRETO RECLAMABILE AVANTI AL COLLEGIO
- **DISCIPLINA DELLE DOMANDE TARDIVE** (AMMISSIBILI SOLO SE L'ISTANTE PROVA CHE IL RITARDO NON GLI E' IMPUTABILE E SE TRASMETTE LA DOMANDA AL LIQUIDATORE NEL TERMINE DI 60 GG. DAL MOMENTO IN CUI E' CESSATA LA CAUSA IMPEDITIVA)


# LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

IL LIQUIDATORE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL G. D. PUO' ESERCITARE O PROSEGUIRE OGNI AZIONE VOLTA A CONSEGUIRE LA DISPONIBILITA' DEI BENI COMPRESI NEL PATRIMONIO DEL DEBITORE E OGNI AZIONE DIRETTA AL RECUPERO DEI CREDITI

IL LIQUIDATORE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL G.D. E' ANCHE ESPRESSAMENTE LEGITTIMATO AD ESERCITARE O PROSEGUIRE **L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA**

- IL LIQUIDATORE ENTRO 90 GG. DALL'APERTURA DEVE COMPLETARE L'INVENTARIO E REDIGERE UN **PROGRAMMA IN ORDINE A TEMPI E MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE**
- IL CONTENUTO NECESSARIO DEL PROGRAMMA E' LO STESSO PREVISTO PER L'ANALOGO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 213, COMMI 3 E 4 )
- IL PROGRAMMA DEVE COMUNQUE ASSICURARE **LA RAGIONEVOLE DURATA DELLA PROCEDURA** E VIENE COMUNICATO AL GIUDICE DELEGATO CHE PROCEDE ALLA SUA **APPROVAZIONE**
- SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SULLE VENDITE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, IN QUANTO COMPATIBILI, CON IL NECESSARIO IL RISPETTO DEI PRINCIPI INDEROGABILI VIGENTI IN MATERIA (STIMA, PUBBLICITA', GARA COMPETITIVA)
- IL LIQUIDATORE HA L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI E DEVE DEPOSITARE RELAZIONI SEMESTRALI SULL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA (PENA LA REVOCA DELL'INCARICO)
- IL GIUDICE DOPO LA VENDITA EMETTE L'EVENTUALE DECRETO DI PURGAZIONE E UNA VOLTA TERMINATA L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA **APPROVA IL RENDICONTO** LIQUIDANDO POI IL COMPENSO DEL LIQUIDATORE

# RIPARTO DELL'ATTIVO



# CHIUSURA DELLA PROCEDURA

**ESPRESSO RINVIO ALLE IPOTESI E ALLE  
FORMALITA' DI CHIUSURA PREVISTE PER  
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 233)**



**DECRETO**



**AUTORIZZAZIONE  
PAGAMENTO COMPENSO  
LIQUIDATORE**

**SVINCOLO SOMME  
EVENTUALMENTE  
ACCANTONATE**

# L'ESDEBITAZIONE DI DIRITTO DEL SOVRAINDEBITATO

IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA O DECORSI TRE ANNI DALLA SUA APERTURA (A BENEFICIO DEL DEBITORE PERSONA FISICA OVVERO PERSONA GIURIDICA O ALTRO ENTE COLLETTIVO)

SCOPO DI CONSENTIRE AL DEBITORE, ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL SUO PATRIMONIO, DI LIBERARSI DAI DEBITI CONCURSUALI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE NELL'AMBITO DI TALE PROCEDURA (ESCLUSI GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO E ALIMENTARI, I DEBITI RISARCITORI EXTRA CONTRATTUALI E LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE DI CARATTERE PECUNIARIO NON ACCESSORIE A DEBITI ESTINTI)

**OPERA DI DIRITTO** ferma per tutti i debitori la preclusione nelle ipotesi di cui all'art. 280 ovvero nelle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode

decreto emesso senza contraddittorio e con successiva comunicazione al debitore, al PM ed ai creditori (non integralmente soddisfatti), i quali possono proporre reclamo

## L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

PER INCAPIENZA DEL DEBITORE PERSONA FISICA CHE NON SIA IN GRADO OFFRIRE AI CREDITORI ALCUNA UTILITÀ DIRETTA O INDIRETTA, NEMMENO IN PROSPETTIVA FUTURA

presuppone che il debitore sia **meritevole** e non abbia già fruito in precedenza (anche una sola volta) dello stesso beneficio

necessaria relazione OCC da cui il giudice attinge i dati per la valutazione sulla meritevolezza (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento)

decreto emesso senza contraddittorio e con successiva comunicazione a debitore e creditori (i quali possono proporre opposizione, all'esito della quale il giudice conferma o revoca il decreto)

resta salvo l'obbligo di pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessiva non inferiore al dieci per cento (al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE )

Il debitore deve presentare nel quadriennio (a pena di decadenza dal beneficio) una periodica dichiarazione annuale sulle sopravvenienze rilevanti, con possibile verifica demandata dal giudice all'OCC su eventuali omissioni



# SANZIONI PENALI

## ➤ PROFILI GENERALI

**6 FATTISPECIE DELITTUOSE A CARICO DEL DEBITORE**

**2 FATTISPECIE DELITTUOSE A CARICO DEL COMPONENTE DELL'O.C.C. E DEL PROFESSIONISTA CHE NE SVOLGE LE FUNZIONI**

**REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO**

**TUTTE IPOTESI DI REATI DOLOSI (NON PREVISTE FATTISPECIE SOLO COLPOSE)**

**PRESCRIZIONE DI 6 ANNI (SALVO INTERRUZIONE)**

➤ **PENA REATI COMMESSI DAL DEBITORE → DA 6 MESI A 2 ANNI E MULTA DA 1.000 A 50.000 EURO**

➤ **PENA REATI COMMESSI DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI → DA 1 A 3 ANNI E MULTA DA 1.000 A 50.000 EURO**

# REATI COMMESSI DAL DEBITORE PRIMA DELLA PROCEDURA

## ART. 344 LETT. A



### **RICHIESTO DOLO SPECIFICO**

(fine di ottenere l'accesso alle sole procedure del PIANO DEL CONSUMATORE e del CONCORDATO MINORE)

AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PASSIVO

SOTTRAZIONE O DISSIMULAZIONE DI UNA PARTE RILEVANTE DELL'ATTIVO

SIMULAZIONE DI ATTIVITA' INESISTENTI

## ART. 344 LETT. B



### **RICHIESTO DOLO SPECIFICO**

(fine di ottenere l'accesso a una qualunque delle tre procedure → PIANO DEL CONSUMATORE, CONCORDATO MINORE, LIQUIDAZIONE CONTROLLATA)

PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTRAFFATTA O ALTERATA

SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SITUAZIONE DEBITORIA OVVERO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

# REATI COMMESSI DAL DEBITORE DURANTE LA PROCEDURA

**RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO**

**ART. 344 LETT. C**

ESECUZIONE DI PAGAMENTI NON PREVISTI NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NEL CONCORDATO MINORE OMOLOGATI (CONDOTTA POST-OMOLOGA)

**ART. 344 LETT. D**

AGGRAVAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA DOPO IL DEPOSITO DEL PIANO DEL CONSUMATORE O DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

**ART. 344 LETT. E**

VIOLAZIONE INTENZIONALE DEI CONTENUTI DEL PIANO DEL CONSUMATORE O DEL CONCORDATO MINORE (CONDOTTA POST - OMOLOGA)

# REATI COMMESSI DAL DEBITORE INCAPIENTE (DI CUI ALL'ART. 283)

**RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO**

**ART. 344 2°  
COMMA**

PRODUZIONE CON LA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE DI DOCUMENTI CONTRAFFATTI O ALTERATI, SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA OVVERO DEI DOCUMENTI CONTABILI

OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA ALLE SOPRAVVENIENZE RILEVANTI PER IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI DOPO IL DECRETO DI ESDEBITAZIONE O FALSE ATTESTAZIONI DI FATTI RILEVANTI CONTENUTE NELLA MEDESIMA DICHIARAZIONE

# REATI COMMESSI DAI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

**SOGGETTI ATTIVI: COMPONENTE DELL'ORGANISMO (GESTORE DELLA CRISI, previsto dal regolamento ministeriale) O PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LE STESSIE FUNZIONI**

**RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO**

**FALSE ATTESTAZIONI  
(ART. 344, 3° COMMA)**

NELLE RELAZIONI SU VERICIDITA' DEI DATI CONTENUTI NELLE PROPOSTE DI PIANO DEL CONSUMATORE O DI CONCORDATO MINORE, NELLA RELAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, NELLA RELAZIONE EX ART. 268 OSTATIVA ALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE E NELLA RELAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

**INGIUSTIFICATA  
OMISSIONE O RIFIUTO  
DI UN ATTO D'UFFICIO  
(ART. 344, 4° COMMA)**

CAUSA DI DANNO AI CREDITORI